



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ANIMA DI PICENZE

(VERSIONE CONFORME AL CODICE DEL TERZO SETTORE - D.Lgs. 117/2017-)

Art. 1 – Denominazione e sede È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), l'associazione di promozione sociale denominata "Associazione Culturale L'Anima di Pienze APS". L'associazione ha sede legale in Pienze di Barisciano (AQ), in via delle Cortine n.1, cap. 67021. La sede può essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Finalità L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:

- ✓ la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;
- ✓ educazione, tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e storico locale;
- ✓ la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
- ✓ la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- ✓ la promozione di una cultura positiva ed attiva delle persone;
- ✓ la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni;
- ✓ l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
- ✓ prevenzione della dispersione scolastica del bullismo e contrasto della povertà educativa;

Art. 3 – Attività Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione si propone di svolgere, **in via esclusiva e principale**, prevalentemente in favore di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:

- ✓ l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura
- ✓ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale;
- ✓ iniziative di animazione sociale e intergenerazionale, comprese attività di gioco, sport e socializzazione, volte a favorire la partecipazione attiva e il dialogo tra le generazioni;
- ✓ iniziative di supporto e collaborazione con altre realtà sociali e istituzionali presenti sul territorio, quali la Parrocchia o altre organizzazioni senza fini di lucro, compatibilmente con le finalità associative;
- ✓ progetti in collaborazione con enti pubblici, scuole, università, fondazioni e altre associazioni.
- ✓ formazione extra-scolastica

Può inoltre svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e indicato nel bilancio.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Art. 4 – Volontari e lavoratori L'associazione si avvale in via prevalente dell'attività volontaria dei propri associati. Può avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi solo nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 5 – Risorse economiche Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- ✓ quote associative;
- ✓ contributi pubblici o privati;
- ✓ donazioni e lasciti;
- ✓ proventi da attività diverse (accessorie);

- ✓ ogni altra entrata compatibile con le finalità associative.

Art. 6 – Associati Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e intendano contribuire alla loro realizzazione.

L'adesione può avvenire:

- ✓ in occasione dell'evento annuale di tesseramento promosso dall'associazione;
- ✓ mediante richiesta verbale presentata a un membro del Consiglio Direttivo o al Presidente.

In entrambi i casi, l'adesione è perfezionata con il versamento della quota associativa annuale, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'accettazione della domanda è automatica salvo motivato diniego da parte del Consiglio Direttivo, che deve essere comunicato all'interessato entro 30 giorni.

L'iscrizione avviene mediante annotazione nel libro soci, successivamente all'avvenuto versamento della quota.

Art. 7 – Diritti e Doveri dei Soci

I soci hanno diritto:

- ✓ di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell'Associazione
- ✓ di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione
- ✓ di esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

I soci sono tenuti:

- ✓ all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- ✓ a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- ✓ a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 – Organi dell'associazione Sono organi dell'associazione:

- ✓ L'Assemblea dei Soci;
- ✓ Il Consiglio Direttivo;
- ✓ Il Presidente;

- ✓ Il Tesoriere.

Art. 9 – Assemblea dei Soci L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale; è altresì convocata in via straordinaria, fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di tre soci. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario custodito a cura del Consiglio

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- ✓ elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione
- ✓ approva il bilancio di esercizio
- ✓ approva i regolamenti interni;
- ✓ effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- ✓ delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- ✓ previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca gli Organi sociali
- ✓ delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti

Art. 10 – Consiglio Direttivo Organo esecutivo dell'associazione. Eletto dall'Assemblea, nomina al proprio interno il Presidente, gestisce le attività, convoca le assemblee e delibera su tutte le questioni operative.

Art. 11 – Presidente Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, cura l'attuazione delle delibere e firma gli atti.

Art. 12 – Tesoriere Gestisce la contabilità, redige i bilanci e cura la tesoreria. Collabora con il Presidente e può essere co-firmatario per operazioni bancarie.

Art. 13 – Bilancio L'associazione redige ogni anno:

- ✓ il bilancio consuntivo (entro il 30 aprile);
- ✓ il bilancio preventivo (facoltativo); Il bilancio è approvato dall'Assemblea e reso pubblico.

Art. 14 – Modifiche statutarie Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con le maggioranze previste dalla legge. Lo statuto modificato ha effetto dal deposito presso il RUNTS.

Art. 15 – Scioglimento Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art.8. Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 16 – Norme finali Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.